

IL COMMERCIO FRIULANO

Direzione ed Amministrazione in Udine, via della Prefettura N. 7 - C. postale 9-5469
- Casella postale 3, Udine - ABBONAMENTO ANNUO Lire 60, un numero L. 3.00
- Gli abbonamenti non disdetti per lettera raccomandata un mese prima della scadenza si intendono rinnovati per un altro anno.

NOTIZIARIO QUINDICINALE
DI INFORMAZIONI COMMERCIALI

PUBBLICITÀ: Prezzo per mm. di altezza (larghezza una colonna): Commerciali L. 2 il mm. - Finanziari - Necrologie - Concorsi - Aste - Comunicati - Sentenze ecc. L. 3 il mm. Cronaca L. 3 il mm. - Rivolgervi all'ufficio di via S. Francesco 1 a Udine, tel. 9-59

ANNO XXIV - N. 14

UDINE, 24 OTTOBRE 1945

Sped. in abb. postale II. gruppo

Un argomento scottante

In merito all'imposta sul patrimonio

Riteniamo interessante riportare dal « Sole » le seguenti considerazioni espresse da « E. L. » in merito all'applicazione dell'imposta sul patrimonio di imminente attuazione.

Il Corriere d'Informazione, edizione del pomeriggio, pubblica alcune precisazioni sull'imposta straordinaria sul patrimonio, che sembra in gestazione al Ministero.

Si rileva con doloroso stupore, che non sembra che in quegli ambienti si voglia tener presente la condizione di quelli che tanto hanno sacrificato, sofferto, perduto per la lotta di liberazione. Professionisti, commercianti, industriali — gente, in una parola, che aveva floride aziende, per aver partecipato con la propaganda o con l'azione al movimento di libertà — dovettero abbandonare aziende fiorenti. Emigrarono in Svizzera o vissero per lunghi mesi da profughi, nascosti ed inseguiti come bestie da preda. Altri furono internati in Germania. Altri militarono fra i partigiani liberatori. Tornando, trovarono le loro aziende rovinate, le clientele sviate e disperse.

Perché i burocrati del Ministero (si dice che ve ne siano ancora molti, in quegli Uffici, di coloro che furono stipendiati dal fascismo; di coloro che collaborarono con la repubblica di Mussolini) non vogliono tener conto di ciò? Sembra giusto — di elementare giustizia — che esenzioni tributarie (totali o parziali) dovrebbero essere fatte per chi possa dimostrare: a) di aver avuto un'azienda; b) di aver dovuto — per persecuzione o per ragion politica — abbandonare tale azienda per un periodo di non breve durata.

Se si vuole concedere l'esenzione, si dovrebbe almeno colpire con aliquota minori questi generosi che per l'idea furono uccisati e rovinati. E l'esenzione dovrebbe essere a beneficio di tutta la « convivenza familiare », poiché, colpito il capo-famiglia (fratello convivente con fratelli o sorelle, con vecchi genitori, marito capo famiglia eccetera) l'intera convivenza viene colpita.

Sarebbe ingiusto che coloro che si rovinarono per la liberazione fossero trattati, dal Governo liberatore, alla stessa guisa di quelli che prudentemente tesero a scapito del tedesco e coi repubblicani; e che mentre altri tutto soffrivano, tutto rischiavano e perdevano, restarono a casa a impinguarsi sulle clientele, sulle rovine, sul danno dei poveri idealisti.

Giungerà questa parola di giustizia al Ministero? Lo speriamo. Finora siamo ancora fra coloro che non disperano; che credono ancora che giustizia, equità, virtù non siano parole prive di senso.

Un prossimo censimento economico

Presso i competenti uffici ministeriali è allo studio un progetto per l'espletamento di un censimento economico su tutto il territorio italiano. Le indagini verrebbero dirette sui settori industriale, agricolo e dei trasporti. La rilevazione verrebbe fatta con particolare minuzia per il settore dell'edilizia e per quello dei trasporti marittimi e ferroviari.

Assetto della legislazione tributaria sui territori liberati

Circolare 30-8-1945 agli uffici imposte

Entrata in vigore nelle province settentrionali dei decreti pubblicati nella G. U. del 4-1 e del 18-2-1943, al n. 44 del 12-4-1945 fra i quali sono il D. L. L. 10-8-1944, n. 199 ed il D. L. L. 19-10-1944, n. 384 i quali per le particolarità sostanziali modificate introdotte e la difformità con le norme repubblicane richiedono particolari adattamenti per i territori dell'Italia settentrionale.

A tale scopo è in corso un provvedimento legislativo inteso a regolare l'assetto della legislazione tributaria sui territori liberati in rapporto alle disposizioni di carattere generale contenute nel D. L. L. 5 ottobre 1944, n. 249.

Intanto con telegramma n. 4325 del 2-8-1945 questo Ministero, di intesa con la sottocommissione finanziaria alleata ha disposto per la prosecuzione della riscossione per i ruoli delle imposte dirette nelle province del Nord. Si rende così necessario dettare, per norma degli Uffici, i criteri da adottare nell'applicazione dei singoli tributi, criteri concordati con la predetta sottocommissione.

A sensi della citata ordinanza n. 2 dell'Autorità Militare Alleata, il D. L. L. 10 agosto 1944, n. 199 e 19 ottobre 1944, n. 384 dovrebbero avere efficacia a partire dalla data in cui il Prefetto ha ricevuto una copia del Supplemento della G. U. Si verifichebbe così una difformità di trattamento nelle varie province per cui si impone la fissazione di una decorrenza unica.

Terreni e redditi agrari.

Si dispone che le quote integrative all'anno 1945, relative agli aumenti deliberati con D. 30 gennaio 1945, n. 22 - repubblicano, continuino ad essere riscosse.

Fabbricati.

Anni 1944 e 1945 resta confermata l'aliquota dell'11% portata dal decreto repubblicano 20 novembre 1943 n. 482.

Straord. imm.re.

Resta sospeso il riscatto obbligatorio, per chi lo abbia già effettuato si considera come seguito volontariamente.

R.M.A.B. e C.

L'applicazione del D. L. L. 19 ottobre 1944, n. 384 porterebbe una grande mole di lavoro.

Si rende opportuno confermare per l'anno 1944 e 1945 le norme del D. 20 novembre 1943 n. 842 repubblicano, salvo quanto riguarda le revisioni dei redditi a partire dal 1. gennaio 1945.

Il D. L. L. n. 384 avrà applicazione per le categorie A.B. e C1 nel 1. gennaio 1946 ad eccezione del dispo-

sto degli articoli 2 e 13 che vengono modificati nel senso che la revisione straordinaria deve avere effetto dal 1. gennaio 1945; fino a quando non sarà compiuta e comunque non oltre l'anno 1956, saranno mantenute in ruolo i redditi in precedenza accertati, anche se non raggiungono il minimo stabilito dall'art. secondo, salvo sgravio e conguaglio.

La revisione dovrà essere effettuata dagli Uffici entro il 31 dicembre 1946 sulla base dei redditi prodotti nel 1944, tenendo conto delle circostanze sopravvenute nel corso del '45, comunque influenti sulla quantità e sull'espressione monetaria dei redditi, giusta il criterio fissato nell'articolo 2 del D. L. L. 19 ottobre 1944, n. 384.

Tutti gli accertamenti e le revisioni, in qualunque stadio si trovino, devono continuare ad avere il loro corso.

Le dichiarazioni dei redditi di categoria B e C1 previste nell'art. 35 del D. L. L. 19 ottobre 1944, n. 384 devono essere presentate entro il 28 febbraio 1946.

C. 2.

Entra in vigore dal 1. gennaio '45 il nuovo regime di tassazione degli stipendi, assegni e mercedi godute dai prestatori d'opera di cui da 4 a 13 del D. L. L. n. 384.

Normalmente perciò dovranno essere rimborsate le maggiori trattative fatte al dipendente.

Il contributo 2% da rimborsare per il 1945 potrà essere compensato con decurtazione dall'imposta di R. M. C2 che dovrebbe essere iscritto nel 1946 al nome del datore di lavoro in sede di conguaglio per il 1945 ecc.

Complementare.

Applicazione rinviata al 1. gennaio 1946 salvo quanto riguarda la revisione straordinaria che dovrà essere effettuata dal 1. gennaio 1945 con l'obbligo degli Uffici di procedere entro il 31 dicembre 1946.

Per gli accertamenti eseguiti e da eseguire per gli anni 1944 e 1945 restano confermate le norme del decreto repubblicano 20 novembre 1943, n. 840 e pertanto anche per i possessori di redditi di categ. C2 non superiori a 60.000 rimane fermo per tutto il 1945 il sistema di tassazione con rivalsa con l'aliquota ridotta del 1%.

Le iscrizioni individuali a ruolo saranno ripristinate dal 1. gennaio 1946.

Anche agli effetti della complementare saranno mantenuti a ruolo per il 1946, ma non oltre tale anno, i redditi non ancora revisionati inferiori al minimo imponibile, salvo conguaglio a revisione avvenuta.

Le dichiarazioni previste dall'articolo 36 del D. L. L. 19 ottobre 1944, n. 384 devono essere presentate entro il 28 febbraio 1946.

Imposta frutti titoli.

Le norme contenute nell'art. 15 D. L. L. n. 384 avranno applicazione dal 1. gennaio 1946.

Per i frutti dei titoli divenuti esigibili negli anni 1944 e 1945 restano confermate le norme adottate nella repubblica con D. M. 20 novembre 1943, n. 840 (15% entro 15 giorni con facoltà da parte della Società di non rivalersi dal 5%).

Patrimonio.

L'aliquota ridotta del 0,75% del D. L. L. 19 ottobre 1944, n. 384 va applicata dal 1946. Restano pertanto ferme le iscrizioni effettuate nel 1944 e 1945. Nei ruoli per il 1946 devono essere reiscritti gli imponibili compresi fra le 10.000 e le 49.999.

Imposta speciale redditi dei capitali investiti in attività industriali e commerciali.

Restano confermati i ruoli di riscossione per il 1945 a sensi art. 12 D. L. 12 aprile 1943, n. 205.

A partire dal 1946 entrando in vigore le nuove aliquote della R. M. detti ruoli saranno compilati soltanto per le imprese esenti dalla R. M. considerati all'art. 11 terzo comma del D. L. L. n. 384.

Celibi.

Per effetto del D. L. L. 19 ottobre 1944, n. 384 la quota fissa è stata abolita dal 1. gennaio 1945 mentre quella integrativa trasformata in una vera e propria addizionale all'imposta complementare, dovrà essere applicata con l'aliquota progressiva di cui D. 19-2-1925, n. 177.

Consegue che i datori di lavoro non sono tenuti al versamento della seconda semestralità dell'anno in corso per quanto riguarda la quota fissa a debito dei prestatori d'opera, versamento che i predetti datori di lavoro avrebbero potuto, com'è noto, eseguire entro il mese di luglio del corr. anno.

Per ciò che riguarda la prima semestralità versata nel decorso mese di gennaio dovrà essere eseguito il rimborso in base ad apposita domanda di sgravio che i datori di lavoro dovranno presentare entro il 31 dicembre 1946.

Per la quota fissa iscritta a ruolo a norma dei singoli contribuenti sarà effettuato di ufficio lo sgravio del 1. gennaio 1945.

Circa la quota integrativa, gli uffici dovranno accertare se lo stesso contribuente è stato iscritto nei ruoli dell'imposta complementare per l'anno 1945.

In questo caso, ove risulti che il reddito complessivo raggiunge le lire 12.000 (valutate ai sensi dell'art. 14 del D. L. L. n. 384) rimarrà ferma la quota integrativa altrimenti sarà effettuato lo sgravio totale di tutto il carico di imposta celibi.

E' da accertare che i contribuenti che corrispondono l'imposta complementare per ritenuta diretta o di rivalsa (prestatori d'opera con reddito di categ. C2 inferiore a lire 60.000 contribuenti della ex categ. D) la quota integrativa per l'anno 1945 deve rimanere ferma nel caso che il reddito assoggettato all'imposta complementare raggiunga il minimo imponibile fissato per detta imposta e valutata sempre con i criteri sopra richiamati ecc.

Utili di guerra.

Valgono le norme del decreto 20 novembre 1943, n. 841 repubblicano, per gli accertamenti del periodo 1939-1943.

Le norme del D. 3-6-1943, n. 598 e 10-8-1944, n. 199 dovranno essere applicate dal 1944.

Il termine fissato dall'art. 4 del D. L. L. 199 per la dichiarazione dei

FICCANASO

VETRI, VETRINE, VETRINISTI

Mancano i vetri, si sa, ed il povero diavolo che voglia tamponare alla meno peggio le sue finestre in vista dei rigori invernali, deve ricorrere a destra ed a sinistra per potersi approvvisionare di appena qualche metro quadrato sufficiente per la stanza da letto o per la cucina, a meno che non ricorra alla famigerata "borsa nera", che è in grado di offrirgli vetri di ogni qualità a prezzi astronomici (si parla anche di oltre mille lire al metro quadrato). Si dice che — nonostante il blocco — ci sia una ditta in città che si assume la installazione a domicilio di vetri lisci e stampati a piacimento del cliente. Naturalmente chi ha possibilità ricorre a questa fonte e paga senza discutere, mentre il povero diavolo deve attendere... e mentre attende deve accomodarsi con pezzi di cartone o di compensato...

Fortunatamente pare ci siano in arrivo discrete quantità di vetri tali da soddisfare le più urgenti e ne-

stire delle vetrine, intende continuare in quest'opera di persuasione e di consiglio.

Per questo, ora che notiamo un serio movimento di ripresa vetrinistica, ci pare utile ed opportuno ri-piegare alcune norme generali, talune addirittura elementari, che devono costituire la base di ogni forma di vetrina, augurandoci che in tempo non lontano si possa su queste stesse colonne parlare di... novità in materia vetrinistica.

Pil.

Ecco le principali norme per allestire una buona vetrina ed alcuni consigli per il vetrinista:

Pulizia. - Abbiate cura che la vetrina sia sempre pulitissima. Si vedono ancora troppe vetrine tutt'altro che pulite: cristallo terso e interno senza un filo di polvere sono indispensabili in qualsiasi vetrina, anche la più modesta.

Richiamo. - Le merci esposte devono costituire, per la qualità e l'aspetto, un richiamo. Richiamo inteso alla qualità del negozio, alla località e quartiere in cui si trova, al pubblico che lo frequenta e alla stagione.

Individualità. - La mostra, nel contenuto e nell'allestimento, deve costantemente riflettere la personalità, l'individualità del negozio. Deve essere caratteristica; deve distinguersi dai negozi concorrenti: deve "dire" e subito qual'è la categoria, la classe del vostro negozio.

Vendita. - Destinate la mostra soprattutto per esporre le merci che intendete vendere in quel determinato momento, per far vedere le novità, per dimostrare — con immediatezza — che cosa siete in grado di fornire.

Bisogno. - L'articolo esposto deve suscitare il desiderio di possederlo, deve provocare un bisogno. Non troppa merce dunque, non un campionario completo: pochi articoli attraenti per qualità, uso e prezzo.

Eстетica. - Se appena possibile, mettete qualcosa di umano nella vetrina: un manichino, un fondale che "ambienti" bene la merce e il miglior uso della stessa. Badate molto all'armonia, all'equilibrio della mostra e non soltanto dal lato estetico, ma anche da quello qualitativo: non mescolate merci troppo differenti per qualità, uso e prezzo. La mescolanza è ammissibile soltanto — ma con cautela — quando gli articoli, per essendo differentissimi, hanno tuttavia un uso affine.

Il vetrinista. - Quali sono le qualità che si richiedono ad un vetrinista? A questa domanda risponde bene un trufletto pubblicato nel maggio del 1935 dalla rivista tecnica italiana "ABC", e che qui sotto riproduciamo: "Chi non ha idee e fantasia non è adatto a fare il vetrinista. Ma le idee possono nascere o venire suggerite dagli articoli stessi da disporre nella vetrina: esse possono venire generate "meccanicamente", per modo di dire. Le proprie e le altrui idee possono venire anche modificate con piccoli cambiamenti. Un colore diverso, uno spostamento di un dato oggetto: ed ecco che la decorazione appare un'altra, ed il passante la trova del tutto nuova.

Chi non ha innata l'originalità delle idee non la può certamente acquistare, e il decoratore che la possiede è sicuramente tra i più ricercati. La pratica delle idee che ha tanta importanza nella vita quotidiana del decoratore si può però acquistare con la pazienza, e osservando quello che fanno gli altri. Le buone idee per la decorazione nascono quasi sempre dalla merce stessa, anzi ad essa sono indissolubilmente unite. Anche gli avvenimenti del giorno sono un incentivo alle idee originali per la decorazione di una vetrina, ed è una buona cosa di saper incatenare l'attenzione del passante sulle merci esposte interessandolo nello stesso tempo all'avvenimento del giorno. Bisogna però vedere di non cadere nell'esagerazione".

ANCHE IL FRIULI RAPPRESENTATO

La mostra

dell'Artigianato Veneto a Padova

Con una solenne cerimonia, presenziata dall'on. Lombardo, Sottosegretario al Ministero della Industria, del Brigadier Generale Dunlop, governatore alleato del Veneto, dai prefetti, dai presidenti delle Camere di Commercio e dai rappresentanti dei C.L.N. della ragione, è stata inaugurata una mostra dell'artigianato, allestita dal comune di Padova, con il concorso delle Prefetture del Veneto. Hanno parlato il prefetto di Padova avv. Sabadini, il Brigadier Generale Dunlop e l'on. Lombardo, il quale poi ha fatto alle autorità ed ai giornalisti alcune importanti dichiarazioni. Egli ha detto che nel prossimo mese di novembre le Nazioni Unite invieranno

in Italia 300 mila tonnellate di carbone, mentre per dicembre è previsto l'arrivo di 330 mila tonnellate.

Ha anche annunciato che è previsto l'arrivo di lana tanto dall'Australia, quanto dagli Stati Uniti e che un primo quantitativo di gomma sintetica è stato assegnato alla ditta Pirelli per la fabbricazione di pneumatici.

Alla interessante ed importante Mostra parteciperanno anche le seguenti ditte della nostra Provincia: Ditta Miolo Romano, Spilimbergo, Stand piccolo; Ditta Luigi Nardari, Caneva di Sacle, Stand piccolo; Ditta Fornasari F.lli, Manzano, Stand grande.

redditi omessi è spostato al 31 gennaio 1946.

Famiglie numerose.

Le disposizioni titoli V. D. L. L. 19 ottobre 1944, n. 384 dovranno essere applicate dal 1. gennaio 1946.

Chiarimenti sul fondo di

solidarietà nazionale - Imposta sull'en- trata - Sovraprofitti di guerra.

Chiarimenti sui contributi di solidarietà nazionale

L'Associazione Commercianti di Udine comunica:

I commercianti che vendono prodotti soggetti al Contributo di Solidarietà Nazionale sono invitati a passare presso l'Associazione Commercianti per il ritiro del cartello che, in base all'art. 25 del D. L. 8 marzo 1945, n. 72, sono tenuti ad esporre nel proprio negozio di vendita.

I prodotti sul prezzo di vendita dei quali è dovuto il contributo di Solidarietà Nazionale nella misura di L. 3 per ogni 25 lire o frazione di L. 25 sono i seguenti:

Vini spumanti.
Liquori ed aperitivi a base di alcool.

Macchine fotografiche con o senza obiettivo; obiettivi per macchine fotografiche.

Pellicole e lastre sensibilizzate per fotografia e cinematografia.

Essenze, estratti, acque, polveri, pomate, smalti ed ogni altro simile prodotto o sostanza applicati o usati per toletta; profumi e cosmetici di ogni genere; tinture, pomate, petroli, oli ed acque per capelli; saponi profumati; ogni altra simile sostanza od articolo usati ed applicati come profumo o come cosmetico, contenuti in bottiglia, vaso, fiala, scatola, pacco od altro recipiente od involucro qualsiasi.

Pelli da pellicceria in qualunque stato di lavorazione e confezione; confezioni in pellicceria.

Pietre preziose, perle e coralli, tanto allo stato grezzo che lavorato, lavori in oro ed in platino, articoli con parti e guarnizioni di oro o di

INFORMAZIONI TRIBUTARIE

platino; prodotti o lavori fatti esclusivamente in argento o nei quali l'argento costituisce l'elemento di prezzo prevalente.

Carte da giuoco.

Apparecchi radio-riceventi.

Grammofoni, fonografi, dischi.

Soprammobili e altri oggetti di regalo e di uso non necessario e decorativo.

L'Associazione dei Commercianti della Provincia di Udine, riferendosi a quanto pubblicato nel giornale "Liberità" del 13 corr. dall'Unione Esercenti, fa rilevare che il proprio comunicato del 14 corrente, relativo al "Fondo di Solidarietà Nazionale" è stato male interpretato poiché esso si riferiva chiaramente alle vendite effettuate nei negozi dei prodotti di cui alla tabella allegata al D. L. 8 marzo 1945, n. 72 e non alle somministrazioni nei pubblici esercizi le quali, come è ovvio, sono tutte soggette al Contributo di Solidarietà Nazionale.

L'imposta straordinaria sui sovrapprofitti di guerra

Con circolare n. 1880 in data 30 agosto u. s. della Direzione Generale delle Imposte Dirette, il Ministero delle Finanze ha comunicato che il termine stabilito dall'articolo 4 del Decreto Luogotenenziale del 10 agosto 1944, n. 199, relativo all'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, per la denuncia dei redditi omessi e per la rettifica delle infedeli dichiarazioni, è stato spostato — per le province del Nord — al 31 gennaio 1946.

Estensione a tutti i manufatti tessili dell'addizionale prevista dal R. decreto legge 11 gennaio 1943, n. 65

ART. 1 — L'addizionale sul prezzo dei tessili istituita a favore dello Stato con l'art. 3 del R. decreto-legge 11 gennaio 1943, n. 65, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1945, è dovuta nella misura del 6% sul prezzo effettivo di vendita, anche quando non siano fatti luogo a tipizzazione ed assimilazione, per tutti i prodotti indicati nell'art. medesimo a qualunque uso destinati, ad esclusione dei filati da industria da impiegarsi in ulteriori trasformazioni e lavorazioni.

L'addizionale è dovuta dal produttore all'atto del trasferimento della merce ai commercianti all'ingrosso e al minuto o direttamente al consumatore.

E' dovuta dal commerciante all'ingrosso e da chiunque immetta al consumo i prodotti suindicati, quando non sia dimostrato che il produttore abbia già corrisposto l'addizionale.

Nel caso che i prodotti siano ceduti contro corrispettivo di altra merce ed a titolo gratuito, l'addizionale sarà liquidata sulla base del prezzo di vendita dei prodotti della stessa specie e di specie similari.

ART. 2 — Nessun rimborso compete per le somme già pagate a titolo di addizionale in dipendenza del decreto interministeriale 28 sett. 1944, n. 700 del sedente governo della repubblica soc. italiana.

ART. 3 — L'addizionale sarà riscossa con le modalità di cui al decreto ministeriale 15 marzo 1943, numero 2/1606, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 1943.

ART. 4 — Chiunque trasgredisca alle disposizioni dell'art. 1, è punito con la multa prevista dall'art. 55 del Testo Unico 14 sett. 1931, n. 1175, nella misura da una a dieci volte l'addizionale stessa e non inferiore a lire 500.

La vendita o la cessione eseguita in frode in locali privati da luogo all'applicazione della stessa multa non solo sulla merce defraudata, ma su tutta la quantità della merce rinvenuta ove trattasi di vendita ambulante.

Per merce defraudata s'intende

Imposta sull'entrata

Mosti cotti e concentrati

L'Associazione Commercianti di Udine comunica:

I grossisti di vino interessati sono invitati a rivolgersi all'Associazione, Via V. Veneto, 17, per ricevere delucidazioni in merito all'applicazione dell'imposta sull'entrata sui mosti cotti e concentrati.

Regolarizzazione di atti economici

In conseguenza dell'eccezionale situazione esistente in materia di approvvigionamenti, specie per determinati prodotti, alle volte le parti contraenti danno vita all'atto economico senza procedere alla creazione della prescritta fattura e senza quindi assolvere la relativa imposta generale sull'entrata.

Al riguardo il Ministero delle Finanze ha dichiarato che, per gli atti economici in questione, ove non vi provveda il venditore, l'acquirente è tenuto ad effettuare direttamente, a norma di legge, il pagamento dell'imposta dovuta entro quindici giorni da quello in cui viene in possesso della merce, in base a fattura od equivalente documento, da emettersi dal medesimo, contenente gli estremi atti ad individuare lo scambio (natura e quantità della merce, prezzo e possibilmente generalità di entrambi i contraenti).

La disciplina del conferimento e del commercio della carne bovina

Presso il Ministero dell'Alimentazione è in elaborazione un decreto relativo alla disciplina del conferimento dei bovini e al commercio della carne bovina. Secondo detto provvedimento rimarrà fermo l'obbligo da parte degli agricoltori di conferire ai raduni una percentuale di capi (che varierà dal 5 al 15%), che saranno destinati con un prezzo ufficiale per la fornitura di carne agli ospedali e per gli ammalati a domicilio. Eccettuata tale percentuale, tutto il resto del bestiame potrà essere immesso liberamente alla vendita. Sarà così libero tanto il trasferimento per gli agricoltori che la vendita per i macellai. Resterà una sola limitazione e cioè ciascuna provincia potrà rifornirsi soltanto da determinate zone di gravitazione. Roma per esempio si rifornirà dalle Marche, dall'Umbria e dal Lazio.

Un altro decreto, sempre allo studio presso il Ministero dell'Alimentazione, prevede la libera vendita degli ovini da parte dei produttori e il libero commercio da parte dei commercianti, con uguale limitazione per la zona di gravitazione. E' fatto però obbligo ai produttori di mettere a disposizione del Ministero dell'Alimentazione un chilo di formaggio, in pasta fresca, per ogni ovino.

Il cambio della moneta

In merito al cambio della moneta sono di recente apparse sulla stampa molteplici e non concordi informazioni.

Richiesto da un redattore del Bollettino economico "Ansa" di una precisazione al riguardo, il Sottosegretario al Tesoro, on. Giovanni Persico, ha fatto nei corridoi di Montecitorio la seguente dichiarazione:

«Sarà al momento opportuno provveduto al cambio dei biglietti del quale tante volte e forse assai poco opportunamente si è parlato negli ultimi tempi: si tratta però di una operazione che va fatta con la sicurezza di un completo successo e quindi richiede una preparazione sia generale (di ambiente e di ordine pubblico) sia tecnica e di dettaglio che non può raggiungersi se non attraverso un periodo di tempo piuttosto lungo e uno studio paziente ed accurato».

Notiziario Pordenonese

(Redazione presso l'Ass. Commercianti destra Tagliamento)

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

(Continuazione)

Gruppo C)

- Categ. 1. Materiale elettrico.
» 2. Radio.
» 3. Fotografie, Ottica, Apparecchi scientifici.
» 4. Prodotti siderurgici, metallurgici, Macchine.
» 5. Armi e Munizioni, Armi sportive.
» 6. Articoli casalinghi, Cuccine economiche.

Gruppo D)

- Categ. 1. Automobili ed accessori.
» 2. Carburanti e lubrificanti.
» 3. Combustibili solidi.

Gruppo E)

- Categ. 1. Libro, Carta ed affini.
» 2. Giocattoli.
» 3. Generi di Monopolio.
» 4. Drogherie, Colori, Vernici, Profumerie.

Gruppo F)

- Categ. 1. Prodotti per l'agricoltura e foraggi.
» 2. Aziende selezionatrici sementi cereali e legumi.

Norme per la macellazione dei suini per uso familiare

Si porta a conoscenza degli interessati che a partire dal 1 novembre p. v., come disposto dal Decreto del Ministero per l'Alimentazione, ha inizio la campagna di macellazione suini per uso familiare.

Gli interessati si dovranno rivolgere all'Ufficio Annonario del Comune con le tessere annuarie per la decurtazione dei tagliandi di prelevamento dei grassi.

Con la dichiarazione rilasciata da quest'ultimo Ufficio si presenteranno all'Ufficio Statistico Economico dell'Agricoltura (U.C.S.E.A.), ove verrà loro rilasciata la cartolina di macellazione mod. 25/S.

Entro 48 ore dall'avvenuta macellazione, gli interessati dovranno versare al Centro comunale di raccolta i quantitativi di lardo prescritti, presentando al raccoglitore la cartolina 25/S che la compilerà in ogni sua parte.

Nell'Associazione Commercianti di Udine

Nomina di cariche sociali

Il 15 corr. si sono riuniti i Capi Gruppo delle varie categorie merceologiche costituite in seno alla Associazione Commercianti per procedere alle nomine delle cariche sociali.

Le votazioni hanno dato i seguenti risultati:

Sezione Grossisti: Presidente CAMUFFO Antonio; Vice Presidente ZORATTO Roberto.

Sezione Dettaglianti: Presidente DE PONTI Amos; Vice Presidente ZAVATTI Viscardo.

Sezione Esercenti: Presidente RIZZI Pietro; Vice Presidente CHIARUTINI Giovanni.

Presidente dell'Associazione è stato eletto il Sig. CAMUFFO Antonio; Vice Presidenti i Sigg. DE PONTI Amos e RIZZI Pietro e Vice Presidente Delegato il Sig. DE PONTI Amos.

Al grossisti di prodotti caseari

L'Associazione Commercianti di Udine comunica:

I grossisti e stagionatori di prodotti caseari sono invitati a rivolgersi all'Associazione Commercianti per prendere conoscenza di alcune disposizioni che interessano la loro categoria.

Prossimo aumento delle tariffe per l'assicurazione vita

L'Agenzia "Orbis" informa che è previsto l'aumento delle tariffe di assicurazione vita nella misura del 20%.

Tale aumento è già in applicazione nell'Italia centrale e meridionale. Si prevede che esso verrà esteso all'Italia settentrionale non appena questa passerà sotto l'amministrazione del Governo italiano.

Aggiornamenti con la borsa nera

I PREZZI DEI GENERI ALIMENTARI

Il Bollettino economico dell'Agenzia "Orbis" informa che i prezzi dei principali generi alimentari, praticati sul mercato di Milano, alla data del 30 settembre u. s., erano all'incirca i seguenti:

	legale	libero
Pane	al kg. 18,—	55,—
Pasta	» » 22,—	80,—
Riso semifino	» » 12,—	50,—
Farina bianca	» » 18,—	50,—
Farina gialla	» » 6,—	40,—
Burro	» » 250,—	750,—
Lardo, strutto	» » 58,—	700,—
Olio	» » —	800,—
Formaggio	» » 150,—	900,—
Formaggio molle	» » 150,—	300,—
Latte	» l. 15,—	30,—
Uova	» Puno —	23,—
Carne bovina, polpa	al kg. —	450,—
Carne equina, polpa	» » —	350,—
Carne coniglio	» » —	180,—
Mortadella	» » —	600,—
Salame	» » —	1000,—
Conserva pomodoro	» » —	200,—
Zucchero	» » 75,—	1000,—
Surrogato caffè	» » —	150,—
Marmellata	» » —	330,—
Legumi freschi	» » —	50,—
Legumi secchi	» » —	150,—
Patate	» » —	35,—
Verdura (media)	» » —	45,—
Insalata	» » —	40,—
Sale	» » 11,50	200,—
Vino	» l. —	100,—

Arancio in fiore

In una di quest'ultime giornate mattine di ottobre l'arancio è fiorito in casa nostra: la leggiadra e buona signorina Sara Peracchi giurava eterna fede di sposa al rag. Lino Pilotti direttore amministrativo di questo periodico. L'evento ha superato, soprattutto per noi, ogni significato della cerimonia nuziale in quanto, stringendoci intorno al caro amico ed alla sua gentile compagnia, abbiamo sentito quanto calda e larga simpatia egli abbia saputo accattivarsi in ogni strato della cittadinanza durante l'espletamento della sua multiforme attività, non ultima quella svolta nella lotta per la liberazione.

Ed a celebrare il rito religioso nella Basilica delle Grazie ha voluto essere un compagno di fede nel periodo cospirativo — don Giorgio — mentre all'organo don Albino ha accompagnato l'Ave Maria di Gounod cantata dal basso Giovanni De Fanti. Testimoni: per la sposa lo zio cav. Eugenio Calligaro, per lo sposo il rag. Giuseppe Loschi.

Più tardi nella casa della sposa — trasformata in una olearia — è seguito un ricevimento durante il quale sono stati formulati alla felice coppia i più fervidi ed affettuosi voti augurali. Ad essi si associano collaboratori, amici, de "Il Commercio Friulano" e quanti apprezzano l'opera del rag. Pilotti nel campo giornalistico e commerciale.

Plinio Palmano

Direttore responsabile
UDINE - ARTI GRAFICHE FRIULANE
Via Treppo - Telef. 2-52

SENTENZE

Il Pretore di Udine

in data 31 luglio 1945 ha pronunciato il seguente decreto

contro

Germano Gto Batta fu Italico e fu Palmira Pittoritto nato il 3-1-1889 a Pozzuolo del Friuli ivi residente; imputato dei reati di cui agli art. 516 C. P. e 16-23 lett. a) e b) del Reg. 9-5-1929 n. 994 per avere il giorno 6-6-1945 in Pozzuolo del Friuli posto in vendita latte alimentare che all'analisi risultò annacquato.

(OMISSIS)

condanna il suddetto alla pena di L. 500 di multa e L. 300 di ammenda e alle spese processuali ed ordina la pubblicazione del decreto per estratto sul giornale "Il Commercio Friulano" a spese della condannata.

Per estratto conforme all'originale

Il Cancelliere

Il Pretore di Udine

in data 14-8-1945 ha pronunciato il seguente decreto

contro

Casarsa Regina fu Vincenzo e Marianna Cornacchini nata l'8-1-1884 a Tavagnacco, ivi residente; imputata del delitto di cui agli art. C. P. e 16-23 lett. a) e b) del Reg. 9-5-1929 n. 994 per avere il giorno 22-6-1945 posto in vendita latte alimentare che all'analisi risultò annacquato.

(OMISSIS)

condanna la suddetta alla pena di 600 di multa e L. 400 di ammenda alle spese processuali ed ordina la pubblicazione del decreto per estratto sul giornale "Il Commercio Friulano" a spese della condannata.

Per estratto conforme all'originale

Il Cancelliere

Il Pretore di Udine

in data 14-8-1945 ha pronunciato il seguente decreto

contro

Del Degan Maddalena di Angelo di Vachioni Margherita nata il 1 gennaio 1892 a Tricesimo residente in Tavagnacco; imputata del delitto di cui agli art. 516 C. P. e 16-23 lett. a) e b) del Reg. 9-5-1929 n. 994 per avere il giorno 19-6-1945 posto in vendita latte alimentare che all'analisi risultò annacquato.

(OMISSIS)

condanna la suddetta alla pena di 600 di multa e L. 400 di ammenda alle spese processuali ed ordina la pubblicazione del decreto per estratto sul giornale "Il Commercio Friulano" a spese della condannata.

Per estratto conforme all'originale

Il Cancelliere

Il Pretore di Udine

in data 6 luglio 1945 ha pronunciato il seguente decreto

contro

Mosanghini Virginia fu Sebastiano di Maria Ferro nata il 7-1-1903 a Mortegliano ivi residente; imputata del delitto di cui agli art. 516 C. P. e 16-23 lett. a) e b) del Reg. 9-5-1929 n. 994 per avere il giorno 4-6-1945 in Mortegliano posto in vendita latte alimentare che all'analisi risultò annacquato.

(OMISSIS)

condanna la suddetta alla pena di 600 di multa e L. 400 di ammenda alle spese processuali ed ordina la pubblicazione del decreto per estratto sul giornale "Il Commercio Friulano" a spese della condannata.

Per estratto conforme all'originale

Il Cancelliere

Il Pretore di Udine

in data 26 luglio 1945 ha pronunciato il seguente decreto

contro

Germano Angelo fu Giuseppe e Carrara Teresa nata a Pozzuolo del Friuli il 6-2-1877 ivi residente; imputato del delitto di cui agli art. C. P. e 16 e 23 lett. a) e b) del Reg. 9-5-1929 n. 994 per avere il giorno 6-6-1945 in Pozzuolo del Friuli posto in vendita latte alimentare che all'analisi risultò annacquato.

(OMISSIS)

condanna il suddetto alla pena di L. 400 di multa e L. 300 di ammenda alle spese processuali ed ordina la pubblicazione del decreto per estratto sul giornale "Il Commercio Friulano" a spese della condannata.

Per estratto conforme all'originale

Il Cancelliere

U. T. C. A.

Ufficio Tecnico

Consulenza assicurativa

Udine p.za S. Giacomo, 11-16

Tenuta contabilità operaie - assicurazioni sociali - infortuni - ricorsi previdenza estere - consultazioni corrispondenza

GABINETTO DENTISTICO

Dott. A. Ferraguti

Via Faula 26

martedì, mercoledì sabato ore 10-12